

Avv. Giorgio Filippo Alfonso

via D. Cimarosa n. 19 (98076) Sant'Agata di Militello (Me),
viale Eritrea n. 20 (00199) Roma (RM) c/o avv. G. Giuttari
peo: avvocatofonso@libero.it; pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA**

SEZ. IIIBIS

- RGN 8105/2020 -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della dott.ssa **Ilenia CAVALLARO** (C.F. CVLLNI90B41E017N), nata il 01.02.1990, a Giarre (CT), residente a Mascali (CT), via San Giuseppe 273i, elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec giorgiofilippoalfonso@pec.it, congiuntamente all'avv. **Giorgio Filippo ALFONSO** (C.F. LFNGGF84M26I199V), del Foro di Patti, che la difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, il quale dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni:

pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

fax: 0941911965

CONTRO

- **Università degli Studi di Catania** (C.F. 02772010878), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Piazza Università n. 2 (c.a.p. 95131) Catania (CT), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

- Tutti i Controinteressati individuati nei soggetti riportati e ammessi nella graduatoria definitiva del Concorso de quo, la quale si dimette in allegato (cfr. all. 1), approvata con Decreto Rettorale n. 15981 del 11.02.2021, e alla quale si rinvia costituendo parte integrante ed essenziale del presente atto ai fini della determinazione dei soggetti controinteressati.

Il presente ricorso viene notificato, in qualità di controinteressati, a:

- Lo Curlo Salvatore, (C.F. LCRSVT83C09C351T), via Dolei, 37, 95031, Adrano (CT), ammesso in posizione n. 199 (codice 402020), con il punteggio di 53,5;
 - Cappello Elisa, (C.F. CPPLSE80A52H163W), Via Monti Peloritani, 10, 97014, Ispica (RG), ammesso in posizione n. 199 (codice 402005), con il punteggio di 53,5;
 - Silvia Cavallaro, (C.F. CVLSLV88P65E017P), Via San Giuseppe 273i, Mascali(CT), idonea in posizione 324 (Codice 401447) con il punteggio di 50
- **Controinteressati** -

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto Rettorale n. 15981 del 11.02.2021, con cui, per la parte qui di interesse, è stata approvata ed emanata **la graduatoria definitiva** dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/20 relativamente alla scuola secondaria di II grado; e della graduatoria stessa;
- ove occorra, dell'avviso del 19 febbraio 2021 di scorrimento graduatorie per la scuola secondaria di II grado, a firma del Responsabile dell'Ufficio TFA dell'Università degli Studi di Catania;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO, CHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL PRESENTE GIUDIZIO REG. RIC. N. 8105/2020,

- del “verbale n. 3 II grado all. c”, pubblicato sul sito dell'Università di Catania in data 02.10.2020, contenente i risultati dei test preselettivi per la Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Accademico 2019/20, nella parte in cui riporta il punteggio di 20,50 per l'odierna ricorrente, e l'esito “non ammessa”;
- del verbale “Correttore questionario 000009” nella parte in cui riporta come risposta esatta la sola lettera d;
- del provvedimento dell'Università di Catania del 07.10.2020, a firma del dott. Caruso, con cui viene rigettato il reclamo proposto dalla dott.ssa Ilenia Cavallaro;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente

NONCHÉ

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte, e quindi alle successive prove della selezione, e

PER LA CONDANNA

- della pubblica amministrazione alla correzione del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova preliminare, e ad ogni conseguente atto dovuto;
- *ex art. 34, comma I, lett. e) c.p.a.*, a disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza

PREMESSO

1. Con Decreto n. 568 del 24.02.2020, il Rettore dell'Università degli Studi di Catania ha emanato il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. n. 95 del 12.02.2020, per l'anno accademico 2019/2020 (c.d. **TFA Sostegno**), della durata non inferiore a otto mesi (art. 7 co. 12 del Bando).

Per quanto qui di interesse, il Bando prevede che *“L'Università di Catania dispone di...n. 200 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado”* (art. 1 co. 3 let. d).

Ex art. 5 co. 1,2 e 3 “1. La procedura di ammissione si articola in una prova di accesso e nell'attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili.

2. *La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:*

- a) *competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- b) *competenze su empatia e intelligenza emotiva;*
- c) *competenze su creatività e pensiero divergente;*
- d) *competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.*

3. **La prova di accesso** *si articola in:*

- a) *un test preliminare;*
- b) *una prova scritta;*
- c) *una prova orale”.*

In base all'art. 5 co. 6 del Bando *“Il test preliminare e la prova scritta, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 2011, allegato C, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:*

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola;

- *Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimento nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;*

- *Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;*

- *Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.*

La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali”.

Ex art. 7 co. 1 “Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene redatta la graduatoria dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola. Essa si ottiene sommando, ai punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle tre fasi di selezione, il punteggio attribuito ai titoli dai medesimi presentati”.

2. Ha regolarmente presentato domanda di partecipazione la dott.ssa Ilenia Cavallaro, con riferimento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, sostenendo la prova preliminare in data 01.10.2020 (codice 080472, numero posizione e A.C. 401529, questionario n. 000009), nella quale ha riportato il **punteggio totale di 20,50, con esito “non ammesso”** (posizione 431, all. 4, pag. 16). **L'ultimo degli ammessi ha riportato il voto di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15).

3. Tuttavia, il punteggio attribuito alla dott.ssa Ilenia Cavallaro è errato, poiché, con riferimento alla domanda n. 37 del test preselettivo somministrato, il correttore (all. 5) ha indicato come corretta la risposta “d”, mentre - per quanto di seguito si dirà ed è riscontrabile documentalmente - **anche la risposta “e”, data dalla dott.ssa Cavallaro, è da ritenersi corretta**, e addirittura appare più pertinente rispetto alla formulazione della domanda.

La mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 0,50, con riferimento alla domanda n. 37, ha quindi determinato l’esclusione dell’odierna ricorrente dall’elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta, che si terrà il prossimo 21.10.2020.

4. In particolare, la domanda, in materia di psicologia, era formulata con il seguente tenore: “037. **Edward De Bono ha elaborato la teoria:**

- A) del pensiero laterale contrapposto al pensiero divergente
- B) del solo pensiero laterale
- C) del pensiero laterale e convergente
- D) del pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale
- E) del pensiero laterale complementare al pensiero verticale”

5. La dott.ssa Ilenia Cavallaro ha immediatamente fatto reclamo avverso il punteggio riportato, che è stato tuttavia rigettato dall’Università di Catania, che ha rappresentato che “*Come precisato dal comitato di redazione dei test, “**De Bono basa le sue teorie sul pensiero laterale che è un pensiero opposto a quello verticale.** Possiamo paragonare i due pensieri ai colori bianco e nero, essi possono anche coesistere ma è chiaro che il colore nero sia l’opposto del bianco, come i due pensieri che pertanto sono contrapposti”*. Il Comitato cioè ha ritenuto corretta la risposta “d” perché il pensiero laterale è da considerare opposto a quello verticale, **ma non ha fatto riferimento - così come è formulata la domanda – alla teoria di Edward Bono, che invece espressamente parla di “pensiero laterale complementare al pensiero verticale”** (cfr. successivo motivo n. 1).

6. Con istanza ex art. 61 c.p.a. del 12.10.2020, la ricorrente ha chiesto al Presidente del T.A.R. Lazio “*l’ammissione con riserva della dott.ssa Ilenia Cavallaro alle successive prove scritte del 21.10.2020... e comunque alle successive prove in cui si articola il concorso, ovvero disporre le misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa”*.

La detta istanza è stata rigettata con la seguente motivazione: “*Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all’art.61 cpa avuto presente che come costantemente affermato, la mancata concessione delle richieste misure*

cautelari ante causam come quelle di cui all'art.56 cpa non preclude minimamente gli effetti, anche ripristinatori, di un'eventuale ordinanza collegiale cautelare di accoglimento, in quanto è in re ipsa che l'amministrazione in pedissequa esecuzione della suddetta ordinanza è tenuta celermente ad effettuare una sessione suppletiva delle prove concorsuali".

7. Con ricorso ritualmente notificato veniva impugnata la mancata ammissione seguente all'esito delle prove preselettive della ricorrente, per i motivi che successivamente si trascriveranno, chiedendo, in via cautelare, l'ammissione alle prove con riserva in *ex aequo* con l'ultimo graduato.
8. Con ordinanza cautelare n. 7173 del 19.11.2020, Codesta Ill.ma Sezione del T.A.R. Lazio sospendeva il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova scritta del TFA e disponeva l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta della selezione in argomento.
9. Espletate le prove scritte e orali, superate dai soli candidati che abbiano riportato il voto minimo di 21/30 in entrambe (art. 5 co. 14 e 18 del Bando), con Decreto Rettorale n. 15981 del 11.02.2021, per la parte qui di interesse, è stata approvata ed emanata la graduatoria definitiva dei candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/20 relativamente alla scuola secondaria di II grado, nella quale la dott.ssa Ilenia Cavallaro (cod. 401529) è risultata **ammessa, in posizione 176^a, con il punteggio di 54** (all. 1).
10. Veniva interposta istanza di accesso agli atti al fine di conoscere i nomi dei soggetti controinteressati ai fini della notifica del presente ricorso, ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p.a., che l'Università di Catania prontamente evadeva (all. 2).
11. Seguiva l'immatricolazione della ricorrente (all. 3).
12. Con avviso del 19.02.2021 veniva reso noto lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione 239 (all. 4).

Tutto quanto sopra premesso, anche gli atti avversati con il presente ricorso per motivi aggiunti sono illegittimi per vizi propri e per illegittimità derivata dagli atti antecedenti, presupposti e connessi già impugnati con il ricorso introduttivo della presente causa, per i medesimi motivi già dedotti nel detto ricorso introduttivo, che di seguito pedissequamente si riproducono, in ossequio al principio di autosufficienza (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, Sent. n. 413 del 02.03.2017; T.A.R. Sardegna, sez. II, 14/07/2007 n. 1637). Con il presente atto per motivi aggiunti si estende l'impugnativa nei confronti della approvata graduatoria di merito del concorso di cui si tratta, anche per confermare l'interesse al ricorso, e chiedere la **definitiva ammissione e consacrazione della**

posizione giuridica della ricorrente, e, pertanto, essendo in questa fase individuabili controinteressati, si integra nei loro confronti il contraddittorio.

Ciò anche considerato il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale *“nei procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo ... deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione (Consiglio Stato nn. 1347\2012, 4320\2003 e 4241\2008); fermo restando quindi l’onere di impugnazione immediata dell’atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane l’onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l’atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all’eventuale annullamento del provvedimento endoprocedimentale, tesi che risulta seguita in giurisprudenza da orientamento di segno decisamente minoritario ... e che non appare condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediato, diretto e necessario tra l’atto endoprocedimentale impugnato e l’approvazione della graduatoria finale”* (Cons. St., sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3530).

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 CO. 7 E 10 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.

1.1 il Bando prevede all’**art. 5 comma 7** che *“Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata massima di due ore”*.

L’art. 5 comma 10 stabilisce che *“È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi per ogni ordine di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito del test preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi””*.

Nel caso di specie, **l'ultimo degli ammessi ha riportato il punteggio di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15), che è il limite che determina la soglia dell'ammissione alla successiva prova scritta.

1.2 Con riferimento alla domanda n. 37 del questionario n. 000009, poiché ha indicato la risposta "E" (cfr. all. 3 pag. 11) ritenuta errata dall'Università di Catania, l'odierna ricorrente **ha ricevuto il punteggio di 0, anziché di 0,50 (ex art. 5 co. 7 del Bando), che Le avrebbe consentito di conseguire il punteggio totale di 21, e quindi, in ex equo con l'ultimo graduato, di essere ammessa alle prove scritte (ex art. 5 co. 10 del Bando), che si terranno il prossimo 21.10.2020.**

1.3 Tuttavia, la risposta data dalla dott.ssa Cavallaro, soprattutto laddove considerata in relazione al modo in cui la domanda è stata formulata - che attiene a come Edward De Bono ha elaborato la propria teoria sul pensiero laterale - è corretta, ed è suffragata e dimostrata:

a) dall'allegata **Consulenza tecnica di parte** (all. 9), a firma della dott.ssa Laura Pappalardo (dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, tessera n. 7541), che ha ritenuto che **"il pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale" quanto "il pensiero laterale complementare al pensiero verticale" siano affermazioni coerenti rispetto alla teoria dell'Autore Edward De Bono sul pensiero laterale in quanto "di fatto complementare al pensiero verticale"**. Tale riferimento è espresso dallo stesso Autore a pagina 6 del testo: Edward De Bono, *Il pensiero laterale*, traduzione di Mario Carelli, Biblioteca Universale Rizzoli, ©1967;

b) dallo stesso testo sopracitato del prof. De Bono (all. 10 pag. 6, parte evidenziata), autore della teoria oggetto della domanda *de quo*, ove Lui stesso espressamente la definisce nei termini indicati dall'odierna istante e riportati nella risposta "e" del questionario;

c) dallo stesso Autore, Edward De Bono, interpellato attraverso il Suo sito ufficiale (<https://www.edwddebono.com>, cfr. all. 11), la cui risposta lascia addirittura propendere per l'ipotesi che la risposta E sia invero quella più pertinente al Suo pensiero.

1.4 La dott.ssa Ilenia Cavallaro ha quindi diritto e interesse al riconoscimento della correttezza della risposta data, al conseguente incremento di 0,50 del proprio punteggio (da 20,50 a 21), e quindi all'ammissione alle successive fasi del concorso, e – in via cautelare – ha interesse e diritto all'ammissione con riserva alle prove suppletive che l'Università dovrà predisporre, ovvero all'ottenimento di altra misura cautelare ritenuta opportuna in relazione alle circostanze del caso di specie.

1.5 Sul piano Giurisprudenziale, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III^{quater}, ha così statuito: “...è noto che, per costante giurisprudenza, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall’altro lato “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”. (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez.terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TARLazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018);

d) alla luce di quanto sopra evidenziato consegue l’illegittimità, in parte qua, dell’operato della PA nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata– ritenendo tuttavia erronea quella fornita al riguardo dalla ricorrente;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso, atteso che l’accoglimento del solo primo motivo è comunque condizione sufficiente per il raggiungimento della prescritta soglia di idoneità (21/30) da parte della ricorrente (la quale ha ottenuto 20,50 e con l’assegnazione di 1 punto in più per la correttezza della risposta comunque fornita al quesito n. 28 salirebbe a punti 21,50).

Ancora, di recente, negli stessi termini, è stato affermato che “la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l’univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.

8.10. Secondo il giudice d’appello, pertanto, l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non

univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.

8.11. Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro **maggiormente satisfattivo dell'interesse del ricorrente**, ritenuto altresì che “la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta **pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela**” (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, **al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso**, avviato ormai da diversi mesi.” (così la più volte richiamata sentenza della sezione)” (**T.A.R. Lazio, sez. IIIquater, 03.04.2020, n. 3784**).

Tutto quanto sopra dedotto costituisce applicazione del principio per cui “*nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche **la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte** o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla*” (T.A.R. Lazio, sez. IIIquater, 27/08/2019, n. 10628 T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051)

P.T.M.

la dott.ssa **Ilenia CAVALLARO** (C.F. CVLLNI90B41E017N), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

- l'annullamento, *in parte qua*, degli atti indicati in epigrafe, nonché di quelli impugnati con il ricorso introduttivo della presente causa.
- In via istruttoria, si insiste in tutte le richieste già formulate nel ricorso introduttivo.
- Con vittoria di spese e compensi.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio. Il numero elevatissimo di controinteressati - oltre a quelli sopra indicati nei cui confronti si è proceduto

con notifica effettuata in via ordinaria - rende altamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi di tutti i controinteressati, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. Pertanto si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi anche garantire ai controinteressati un tempo congruo per l'eventuale preparazione delle proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie.

In materia di concorsi pubblici, ormai è prassi invalsa autorizzare la notifica **per pubblici proclami via web**, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale. (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR - v. Miur - pubblici proclami).

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nelle qualità di cui in premessa

FA ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 cpa, il sottoscritto Procuratore ad effettuare la notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, **anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.**

Si dichiara che il **valore della presente controversia** è indeterminato, ma trattandosi di motivi aggiunti diretti contro atto confermativo viziato da illegittimità *per relationem* **il contributo unificato non è dovuto**, in quanto, sebbene proposto per l'annullamento di atti diversi da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non comporta un ampliamento considerevole dell'oggetto della causa già pendente, e si rivolge ad atti della medesima sequenza procedimentale (cfr. Tar Catania, sentenza 3 dicembre 2015 n. 2840 e sentenza 31 gennaio 2018 n. 262; CT Toscana, sez. I, sent. n. 197 del 7 febbraio 2020; CTP Genova, sent. n. 346 del 23 febbraio 2017; CTP Firenze, sent. n. 1126 del 13 novembre 2017). Le dette sentenze costituiscono puntuale applicazione della nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06/10/2015, causa C-61/14 – “Orizzonte Salute”, con la quale è stato affermato che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di*

*tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o **non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente***".

Sant'Agata di Militello, li 22.02.2021

Avv. Giorgio Filippo Alfonso